

NOVITA' IN TEMA DI COMUNICAZIONE DELLA PEC AMMINISTRATORI AL REGISTRO IMPRESE.

Il recente decreto legge n. 159, del 31 ottobre, avente ad oggetto “*Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile*”, è intervenuto, fuori dal tema centrale di cui si occupa, per modificare alcuni contenuti della norma, risolvendo, almeno in parte, alcune criticità.

Dunque, **la norma (art. 3, comma 3, dell’art. 13 del DL n. 159) porta, con forza finalmente di legge, alle seguenti conseguenze:**

1. **l’obbligo di comunicare al registro delle imprese il proprio domicilio digitale**, già riferito alle imprese costituite in forma societaria e poi esteso alle imprese individuali, **riguarda anche l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza, il presidente del consiglio di amministrazione di imprese costituite in forma societaria** (a differenza di quanto previsto dalla precedente versione della norma, che riferiva l’obbligo a tutti gli amministratori, indifferentemente dal ruolo);
2. **il domicilio digitale dei predetti amministratori non può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa** (quindi gli amministratori devono comunicare una propria PEC, diversa da quella della società);
3. **le imprese che sono già iscritte nel Registro delle imprese comunicano il domicilio digitale dei predetti amministratori entro il 31 dicembre 2025 e, in ogni caso, all'atto del conferimento o del rinnovo dell'incarico:** in tal modo, la determinazione della data diventa effettivamente cogente.

La modifica introdotta dal quarto comma dello stesso art. 13 comporta, dal punto di vista delle conseguenze, in fatto di **sanzioni**, che, **in caso di mancata comunicazione del domicilio digitale**, si applichi l'art. 16, comma 6-bis, del DL n. 185/2008, convertito in legge n. 2/2009.